



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1885 / 2014

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GIGLIO S.R.L. ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA 30020 TORRE DI MOSTO (VE) MOIDIFICA.

Il dirigente

Visto che:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- v. con la L.R. n. 20/2007 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- vi. l'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. detta norme in materia di di recupero dei rifiuti;
- vii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- viii. la D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011 e s.m.i. detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ix. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- x. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xi. con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;
- xii. con nota prot. 43074 del 06.07.2009 sono state fornite osservazioni inerenti l'utilizzo dei codici CER e la necessità di verifiche analitiche da parte del produttore per i rifiuti inerti da demolizione;
- xiii. con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- xiv. sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Premesso che:

- i. con determinazione provinciale n. 11747 del 05/02/2013 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Giglio Srl con sede legale in Via

- Triestina – 30020 Torre di Mosto, per la modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti sito in via Triestina – Torre di Mosto VE;
- ii. con determinazione provinciale prot n. 101397 del 25/11/2013 è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000;
 - iii. in data 13/12/2013 con prot.108675 del 17/12/2013 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente.
 - iv. con prot. n. 1264 del 08/01/2014 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
 - v. non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot. n. 1264 del 08/01/2014.
 - vi. con prot. 4920 del 21/01/2014 è stato richiesto al Comune di Torre di Mosto, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 10 un parere di competenza in merito all'istanza presentata dalla ditta Giglio Srl.
 - vii. con prot. n. 6954 del 28/01/2014 è stata comunicata alla ditta l'incompletezza della documentazione presentata, al fine di avviare l'istruttoria per il rilascio dell'approvazione del progetto presentato;
 - viii. in data 04/02/2014 con nota acquisita con prot. 9190 del 05/02/2014 la ditta ha completato la documentazione tecnica necessaria all'avvio dell'istruttoria;
 - ix. con prot. 21670 del 14/03/2014 è stato comunicato alla ditta che si è conclusa l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi ed è stata richiesta la presentazione dell'appendice alla polizza fideiussoria con l'aumento del massimale assicurato e comprensiva di quella di recepimento del provvedimento di autorizzazione prot. 101397 del 25/11/2013 per la quale la ditta aveva richiesto una proroga di 60 giorni;
 - x. con nota acquisita con prot. 23062 del 20/03/2014 la ditta Giglio S.r.l. ha consegnato alla Provincia di Venezia l'appendice n. 6 alla polizza n. 561247818 del 22/02/2011 emessa dalla CARIGE ASSICURAZIONI SpA in recepimento del provvedimento prot. 101397 del 25/11/2013;
 - xi. con prot. 26225 del 31/03/2014 è stata accettata la sopraccitata appendice;
 - xii. con prot. 26145 del 31/03/2014 è stato trasmesso alla ditta un nuovo modello di appendice alla polizza fideiussoria 561247818 del 22/02/2011 emessa dalla CARIGE ASSICURAZIONI SpA;
 - xiii. con prot. 36556 del 06/05/2014 la ditta Giglio Srl in ottemperanza a quanto previsto dalla determina prot n. 101397 del 25/11/2013 ha comunicato di aver prodotto alcune tipologie di rifiuti non previsti dalla citata autorizzazione e ha evidenziato che tali tipologie di rifiuti potranno essere prodotte regolarmente dall'attività autorizzata;
 - xiv. con numeri di serie 01121281475163 e 0113101559253 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot.108675 del 17/12/2013 di modifica dell'autorizzazione prot. 101397 del 25/11/2013;

Valutato, per chiarezza di lettura, di procedere all'abrogazione e sostituzione del precedente provvedimento prot. 101397 del 25/11/2013;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 26/08/2014, risulta rispettato,

DETERMINA

- 1) La determinazione prot. 101397 del 25/11/2013 è abrogata e sostituita dal presente provvedimento dalla data di ricevimento dello stesso;
- 2) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta **GIGLIO S.r.l.** (C.F. 01520440098) con sede legale in Via Triestina - 30020 TORRE DI MOSTO VE e impianto in Via Triestina - 30020 TORRE DI MOSTO VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R13:** messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto o presso altri impianti e per i rifiuti prodotti dall'attività;
 - R12S:** separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno.
 - R12A:** accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;
 - R4:** trattamento consistente nella triturazione di cavi elettrici con il conduttore in rame per l'ottenimento di rame che cessa la qualifica di rifiuto conforme alle specifiche individuate dal Regolamento UE n. 715/2013;
 - D15:** deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

- nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 4, trasmessa con separato atto.
 - 4) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 58089 del 10/07/2014 a seguito della nota provinciale prot. 26145 del 31/03/2014, è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
 - 5) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
 - 6) Il presente provvedimento **ha validità fino al 16/06/2016** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
 - 7) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite, come definite nel punto 1), nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Causale di recupero
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12 ^S - R12 ^A - R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160122	Componenti non altrimenti specificati (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160216 (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
191203	Metalli non ferrosi (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13

- 8) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13 - D15), non può superare complessivamente le **44 tonnellate**, (di cui al massimo **19 tonnellate** di rifiuti in ingresso e **25 tonnellate** di rifiuti prodotti in impianto)
- 9) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti codificati con CER 160801 per l'operazione di separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno (R12) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
- 10) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti consistenti in cavi elettrici con il conduttore in rame per di recupero (R4) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
- 11) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 8), sono quelli sotto elencati:

Codice CER	Descrizione
19 12 02	Metalli ferrosi (rivestimento metallico del catalizzatore)
19 10 06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita interno triturato)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 161001
191204	Gomma
150103	Imballaggi in legno
150102	Imballaggi in plastica

150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
191203	Metalli non ferrosi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 – consistenti nei rifiuti prodotti dalla pulizia dei filtri annessi al sistema di trattamento dei cavi

Dovrà essere indicato nel formulario relativo ai rifiuti codificati con 191212 la dicitura “rifiuti prodotti dalla pulizia dei filtri annessi al sistema di trattamento dei cavi in rame”.

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 8), dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 12) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell’operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 1 della presente determina.
- 13) I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore in rame, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura “cavi elettrici”.
- 14) I rifiuti identificati da un codice CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 15) Qualora i cavi elettrici con il conduttore in rame, codificati con codice CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l’assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.
- 16) I cavi elettrici dismessi con il conduttore in rame codificati con i CER 160122 e 191203 potranno essere ricevuti in impianto secondo la procedura descritta nella nota prot. 115605 del 31.12.2012 e pertanto :
- Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”
 - Per quantitativi superiori al 5 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/200 del produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
 - Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 5 ton oltre alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto” viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell’analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
 - Al raggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all’operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.
- 17) L’operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente all’ottenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo CE/715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia entro 30 giorni dall’ottenimento. Fino all’ottenimento di suddetta certificazione la ditta potrà effettuare sui rifiuti costituiti da cavi con il conduttore in rame la sola operazione di messa in riserva R13:
- 18) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 19) Dovranno essere effettuate, con le cadenze ivi previste, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall’impianto al Regolamento 715/2013/UE, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 20) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prime secondarie ottenute devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.

- 21) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 22) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.
- 23) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 24) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 25) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 26) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 27) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 28) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 29) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
- 30) La ditta Giglio Srl dovrà conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la documentazione relativa alla valutazione del rischio per l'utilizzo del trituratore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive dovute alla ricarica dei mezzi elettrici.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 31) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 32) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 33) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 34) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 35) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 36) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 37) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 38) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 39) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 40) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 41) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 42) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 43) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 44) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 45) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 46) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 47) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
 - dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- 48) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Torre di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 49) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 50) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 51) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 52) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 53) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta GIGLIO S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di TORRE DI MOSTO VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente




STUDIO AMO & CO.
 VIA TRIESTE 10 - 37014 VERONA (VR)
 TEL. 045 8741111
 WWW.STUDIOAMO.COM

GIGLIO SRL


Via Triesine - ZI Ponte Tezze - Torre di Mosto (VE)

Elaborato:		Tavola	
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI		2	
STATO DI PROGETTO		Scala 1:200	
Rev. 0-1	Data 31/01/2014		
Committente GIGLIO SRL	Progetto a cura di Dott. David Massaro		



PIANTA PIANO PRIMO

- Linea catalizzatori esauriti
- Linea cavi dismessi



PIANTA PIANO TERRA